



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Personale della scuola

Decreto n. 1214 del 10 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti universitari e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

Visto decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado", ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014, concernente l'attivazione dei Tirocini formativi attivi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

Visto il decreto 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22 concernente le lauree specialistiche (LS), i diplomi di laurea (DL) del pregresso ordinamento a suo tempo non inseriti in quanto non attivati o non completati, i requisiti minimi e i titoli aggiuntivi, ai fini dell'ammissione alle prove di accesso alle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) e per il reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole secondarie;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la "definizione della disciplina dei requisiti e delle



modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Viste le domande di partecipazione ai percorsi formativi speciali presentate ai sensi dell'art. 4 del già citato DM n. 312/2014;

Visto l'atto di questo ufficio con il quale sono stati pubblicati in via provvisoria gli elenchi dei candidati ammessi ai Tirocini formativi attivi e degli esclusi per difetto dei requisiti richiesti per l'accesso;

Analizzati i reclami pervenuti entro i termini stabiliti ed espletati i necessari e doverosi controlli;

Ritenuto di pubblicare gli elenchi definitivi dei candidati ai Tirocini formativi attivi e degli esclusi per mancanza dei requisiti previsti per l'accesso;

Decreta

Art. 1. Sono pubblicati gli elenchi di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Art. 2. Avverso l'esclusione dalla partecipazione al test preliminare TFA II ciclo è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

Allegati

- Elenchi da considerare in via definitiva relativi alle classi di concorso A047 ammessi (pdf,33 kb) ed esclusi (pdf, 4 kb)

LV/

